

# Webinar Percorso Revisione Legale 2022

## Il ruolo del Revisore Legale alla luce della evoluzione normativa

19 ottobre 2022 ore 15,00 – 18,00

- **Aggiornamenti normativi in materia di Antiriciclaggio**
- **Le attività di verifica del revisore sui costi di ricerca (ISA 805)**

Dott. Renato Burigana

*ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Roma*

*Presidente Commissione Antiriciclaggio e Privacy Conepro*



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di  
Agrigento**

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- PREMESSA: completamento ed attuazione completa, della normativa antiriciclaggio
- Ultimo step.
- **L'articolo 21 del D.lgs. 231/2007 prevede l'istituzione di un Registro dei Titolari Effettivi presso il Registro delle Imprese**

# ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- **PREMESSA: ITER PROCEDURALE** Decreto 11 marzo 2022 n. 55 in G.U. del 25 maggio (ma vigente dal 9 giugno)
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, DEVONO ESSERE emanati:
  - 1) un disciplinare tecnico sottoposto alla preventiva verifica del Garante per la protezione dei dati (da emanarsi entro 30 giorni);
  - 2) un decreto Mise in merito agli importi dei diritti di segreteria (da emanarsi entro 60 giorni dal decreto interministeriale);
  - 3) un decreto dirigenziale che definisce le specifiche tecniche del formato elettronico della Comunicazione unica d'impresa;
  - 4) un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare in G.U. che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- **Aggiornamenti normativi in materia di Antiriciclaggio**
- **3 Criteri per identificare il titolare effettivo**
- 1' criterio PER IDENTIFICARE IL T.E.. Si esamina l'assetto proprietario per cui vengono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- ▶ 2' criterio PER IDENTIFICARE IL T.E. Si esamina il controllo, in quanto qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:
  1. controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- ▶ 3' criterio PER IDENTIFICARE IL T.E.

Si esamina la posizione generale, individuando il titolare effettivo in colui che esercita il potere:

1. di rappresentanza legale,
2. di amministrazione o
3. direzione della società.

# ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

## ► NORMA DI RIFERIMENTO

- E' il Decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi, un registro che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e società cooperative), delle persone giuridiche private, (fondazioni e associazioni riconosciute), e Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini.
- Sono escluse le società di persone (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- Il provvedimento, una volta approvato il disciplinare tecnico, sarà reso applicabile a tutti gli effetti e il sistema di comunicazione diventerà operativo e i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati e delle informazioni dei titolari effettivi avranno **60 giorni** per procedere all'inoltro dell'autodichiarazione al registro delle imprese.



## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- ▶ Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data dell'atteso provvedimento, dovranno procedere alla comunicazione entro **30 giorni** dall'iscrizione nei rispettivi registri.
- ▶ I Trust e gli istituti giuridici affini invece entro 30 giorni dalla loro costituzione.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- **IMPORTANTE.** In tema di variazioni,
- Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, devono essere comunicate entro **30 giorni** dal compimento dell'atto che ha dato luogo alla variazione.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- **IMPORTANTE. CADENZA ANNUALE,**
- Entro i **12 mesi** dalla prima comunicazione o dalla comunicazione della variazione, i soggetti obbligati devono comunicare ogni anno la conferma dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi.
- Le imprese dotate di personalità giuridica possono confermare i dati contestualmente al deposito del bilancio.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- IMPORTANTE:
- Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un professionista.
- Nel registro dovranno essere indicati i dati anagrafici dei soggetti che risultano essere titolari effettivi.
- Per le persone giuridiche dovrà essere indicata:
  - l'entità della partecipazione al capitale sociale determinata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 231/2007;
  - le modalità di esercizio del controllo, ovvero i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione;

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- IMPORTANTE:
- Per le persone giuridiche private, dovrà essere indicata:
  - la denominazione dell'ente;
  - la sede legale e amministrativa;
  - l'indirizzo di posta elettronica certificata;

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- IMPORTANTE:
- Per i trust e gli istituti affini, dovrà essere indicata:
  - la denominazione
  - la data, il luogo e gli estremi dell'atto costitutivo.

## ANTIRICICLAGGIO. NOVITA'

Siamo ancora in attesa il provvedimento del Mise che attesta l'operatività del registro dei titolari effettivi.

- IMPORTANTE:
- MODALITA' DI INOLTRO.
- La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e presentata in modalità telematica, pertanto è necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione siano provvisti di firma digitale.

## Le attività di verifica del revisore sui costi di ricerca (ISA 805) - Revisione contabile di un singolo prospetto di bilancio, o di uno specifico elemento, conto o voce del prospetto.

- Gestione del credito di imposta per i costi di ricerca e sviluppo,
- Il credito d'imposta R&S
- Attività di certificazione contabile.
- Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di **un revisore** o di una **società di revisione legale** dei conti iscritti nel registro dei revisori legali che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell'agevolazione.



# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- **PREMESSA – novità in materia - Sanatoria**
- L'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, ha introdotto la possibilità, mediante una procedura di **riversamento spontaneo**, di regolarizzare, **senza addebito di sanzioni ed interessi**, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
- La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

## ► PREMESSA

### ► **La norma consente di sanare:**

- il calcolo di crediti su attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S, ma comunque effettivamente svolte (non si possono sanare crediti derivanti da condotte fraudolente ad esempio derivanti da attività di R&S oggettivamente o soggettivamente simulate);
- l'errata applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme;
- eventuali errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- eventuali errori nel calcolo della media storica di riferimento (2012-2013-2014).

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

## ➤ PREMESSA

- Sanatoria bonus R&S: per il riversamento spontaneo si devono utilizzare i codici tributo specifici.
- Con risoluzione n. 34/E del 05.07.2022 l' Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- PREMESSA – SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI SANATORIA
- Con il con Provvedimento del 01.06.2022 n. 188987, esclusivamente in via telematica entro il **31 ottobre 2022** (termine prorogato, in luogo del 30 settembre, dall'art. 38 del Decreto Aiuti Ter pubblicato in Gu il 23.09.2022)

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- PREMESSA – REGOLARIZZAZIONE,
- Si effettua a/m mod. F24
- I versamenti vanno effettuati:
  1. in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022,
  2. oppure in tre rate annuali di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale (1,25%), da corrispondere entro:
    - il 16 dicembre 2022 la prima rata,
    - il 16 dicembre 2023 la seconda rata,
    - e il 16 dicembre 2024 la terza rata.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

## ► **Le attività del revisore.**

Principio di revisione internazionale N. 805

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE – REVISIONE CONTABILE DI UN SINGOLO PROSPETTO DI BILANCIO, O DI UNO SPECIFICO ELEMENTO, CONTO O VOCE DEL PROSPETTO

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- Le attività del revisore.

Principio di revisione internazionale N. 805

n. 805 "Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement"

**Considerazioni speciali - revisioni di singoli bilanci e di elementi, conti o voci specifici di un bilancio, che non fanno parte dei principi di revisione internazionali (ISA Italia)** elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto, finalizzati all'emissione della relazione di revisione sul bilancio ai sensi dell'art. 14 del Decreto stesso.

Pertanto i riferimenti a tali documenti internazionali contenuti negli ISA Italia non trovano applicazione.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- Le attività del revisore.

Principio di revisione internazionale N. 805

Come più diffusamente illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.200, si sottolinea

che, per una corretta applicazione, i soggetti incaricati della revisione legale devono fare riferimento al testo dei principi nella loro interezza, inclusa la sezione linee guida ed altro materiale esplicativo che sono rilevanti ai fini di una corretta applicazione delle regole dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).



# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- Le attività del revisore.

Principio di revisione internazionale N. 805

Tratta delle considerazioni specifiche riguardanti l'applicazione dei principi di revisione per la revisione contabile di **un elemento, conto o voce** di un prospetto di bilancio redatto secondo un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, ovvero con **scopi specifici**. Tali elementi derivano, generalmente, dal sistema contabile dell'impresa e riflettono eventi e/o operazioni di natura "storica".

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- Le attività del revisore.

Principio di revisione internazionale N. 805

Il principio di revisione internazionale n. 805

“Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un singolo prospetto di bilancio, o di uno specifico elemento, conto o voce del prospetto” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale n. 200

**“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”**

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- Le attività del revisore.

Il principio di revisione ISA Italia 200 tratta gli obiettivi generali del revisore, sottolineando che nello svolgimento delle proprie attività egli sarà tenuto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso **non contenga errori significativi** e che consenta di **esprimere un giudizio sulla qualità di redazione**, in conformità al quadro normativo, attraverso una relazione basata sui risultati ottenuti.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

- Per memoria – Lettura interessante,,,
- Fonte ASSIREVI

DdR 237 - Normativa "Antiriciclaggio":  
applicazione alle società di revisione.

(Luglio 2020),

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ISA 805)

► Fonte ASSIREVI

DdR 222 - La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo.  
(Novembre 2020)

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

► Fonte ASSIREVI

Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 222 contenente l'aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento delle attività di revisione finalizzate all'emissione dell'attestazione di effettività dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- Fonte ASSIREVI

Si rammenta, infatti, che per la deducibilità ai fini Irap di tali costi è espressamente richiesto dall'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 446/1997, il rilascio di un'attestazione di effettività del loro sostenimento; attestazione che, secondo la formulazione letterale della norma e l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 104/E/2009) può essere rilasciata da:

- un revisore legale
- dal Presidente della società di revisione legale
- dal Presidente del Collegio sindacale
- dal sindaco unico

qualora l'organo di controllo svolga anche la revisione legale.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

► Fonte ASSIREVI

Il Ddr Assirevi chiarisce che lo scopo dell'attestazione che viene richiesta al revisore è quello di garantire (all'Amministrazione Finanziaria) **l'effettivo sostenimento dei costi** del personale addetto alla ricerca e sviluppo e la **corrispondenza** degli stessi alla relativa documentazione contabile.

Tale incarico è dunque da considerarsi **separato da quello della revisione legale** del bilancio e richiede l'adozione di specifiche procedure di revisione.



# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

## ► Fonte ASSIREVI

Inoltre, considerato che i principi di revisione adottati con determina del Mef ineriscono lo svolgimento della revisione legale del bilancio e non contengono indicazioni relative alla revisione contabile di specifici elementi, conti o componenti del bilancio, **Assirevi fa riferimento al principio di revisione internazionale Isa 805 (revised) emanato dall'Ifac (International Federation of Accountants) e fornisce al revisore specifiche indicazioni operative:**

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

► Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative

A. per tipologie di costi quali le **spese del personale, gli accantonamenti al fondo Tfr**, ecc., sarà necessario esaminare anche altri dati contabili al di fuori dei costi oggetto di verifica e svolgere procedure di revisione consistenti nell'esame della contabilità analitica, dei report del controllo di gestione, ecc.;

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative
- B. ordinariamente sarà opportuno usare procedure di revisione “di validità” (trattasi delle cosiddette “substantive procedures”, basate sulle procedure di **analisi comparativa** e **sui test di dettaglio**) svolte su base campionaria;

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative
- C. la società dovrà predisporre un **prospetto riepilogativo dei costi del personale** addetto alla ricerca e sviluppo, adeguatamente corredato da **note esplicative** sui criteri utilizzati per l'individuazione dei costi e sui principi contabili applicati;

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

► Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative

**D.** i **controlli campionari** dovranno essere finalizzati ad ottenere la ragionevole sicurezza che i costi sostenuti siano supportati da **idonea documentazione probativa** e a verificare la corrispondenza di tale documentazione con le **scritture contabili**;

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative
- E. dovrà determinarsi una **soglia di significatività** (facendo questa volta riferimento al principio di revisione internazionale Isa Italia 320 adottato dal Mef), valutandone l'impatto in relazione al totale dei costi oggetto di revisione (e non in relazione al bilancio nel suo complesso);

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative
- F. per la redazione della relazione di revisione dovrà farsi riferimento alle **linee guida** indicate nel documento di ricerca n. 218 pubblicato da Assirevi ad aprile 2018, inerente alle attività di revisione contabile richieste per scopi specifici;

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

► Fonte ASSIREVI – Indicazioni operative

**G.** al termine del lavoro sarà opportuno ottenere una lettera di attestazione dalla Direzione;

**H.** nel caso in cui emergano dei rilievi (ad esempio qualora siano state verificate delle deviazioni rispetto ai criteri esposti nelle note esplicative del prospetto dei costi fornito dalla società) il revisore dovrà valutare se è in grado di esprimere le proprie conclusioni emettendo un giudizio con modifica o se la portata dei rilievi è tale da impedire la formulazione delle conclusioni.



# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

► Fonte ASSIREVI –

Il Ddr 222 contiene inoltre un utile facsimile di relazione del revisore indipendente sul prospetto dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

## LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- **A PROPOSITO DI CREDITO DI IMPOSTA PER COSTI DI R&S SI SEGNA LA UNA NOVITA'** Sentenza n. 276/2022 della Ctp di La Spezia, depositata il 16 settembre 2022.
- Il Manuale di Frascati (il documento che stabilisce la metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell'Ocse) è utilizzabile ai fini della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

## LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- NOVITA' sentenza n. 276/2022 della Ctp di La Spezia, depositata il 16 settembre 2022.
- Fatti. L' Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società alla quale non era stato riconosciuto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del dl 145/2013, maturato nel triennio 2016-2018, in merito ad software specifico gestionale per le imprese progettato dalla società.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- NOVITA' sentenza n. 276/2022 della Ctp di La Spezia, depositata il 16 settembre 2022.
- L'AGENZIA CONTESTAVA la **valenza qualificatoria del Manuale di Frascati** richiamata dalla società ricorrente.
- Secondo i giudici detto Manuale può (e deve) rappresentare una fonte interpretativa in quanto rappresenta da sempre uno strumento alla base degli incentivi per attività di ricerca e sviluppo.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- NOVITA' sentenza n. 276/2022 della Ctp di La Spezia, depositata il 16 settembre 2022.
- L'AGENZIA CONTESTAVA la **mancata traduzione ufficiale del Manuale di Frascati**. Da un lato, i giudici segnalano che la versione in inglese è comunque accettata nella normativa comunitaria (in detto contesto peraltro non si è mai discusso della necessità di una traduzione nelle varie lingue ufficiali della UE). Dall'altro lato, i giudici rilevano come le stesse imprese lascino intendere, a prescindere dalla lingua, di conoscere il contenuto tanto da citarlo spesso nelle relazioni tecniche dei progetti agevolati (così pure nella specifica controversia).

## LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- NOVITA' sentenza n. 276/2022 della Ctp di La Spezia, depositata il 16 settembre 2022.
- Nella sentenza i giudici hanno proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia.

# LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REVISORE SUI COSTI DI RICERCA (ASSIREVI Ddr 222)

- Letture consigliate:
- ADE CIRCOLARE N. 5/E del 16 Marzo 2016
- Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
- ADE CIRCOLARE N. 13/E del 27/04/2017
- Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo -  
Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 ed  
ulteriori chiarimenti

Grazie per la vostra attenzione!

Renato Burigana